



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI  
E LA NUTRIZIONE

UFF. 7 Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari

## DECRETO

Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato ISOMATE C LR MAX 2016, contenente la sostanza attiva Feromoni, per l'impiego su melo per la lotta contro *Cydia pomonella* (Carpocapsa), *Adoxophyes orana* (Capua), *Pandemis heparana* e altre tortrici ricamatrici.

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

**VISTO** il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

**VISTA** la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 115 recante "Ripartizione delle competenze" e l'articolo 119 recante "Autorizzazioni";

**VISTA** la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato" e successive modifiche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente "Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente "Regolamento di organizzazione del Ministero della salute", ed in particolare l'art. 10 recante "Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione";

**VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari", e successive modifiche;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti", e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi", e successive modifiche;

**VISTO** il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTO** il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

**VISTO** il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;

**VISTA** la Procedura per la gestione delle istanze di autorizzazione di prodotti fitosanitari per situazioni di emergenza fitosanitaria in attuazione dell'Art.53 del Regolamento (ce) 1107/2009, di seguito citata come "Procedura";

**VISTE** le richieste di deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria inoltrate dai portatori di interesse, con le quali è stata segnalata la necessità di poter disporre di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva feromoni, per il controllo dei *Lepidotteri cydia pomonella* e *Ricamatori* sulla coltura del melo;

**ACQUISITO** il parere del Servizio fitosanitario Centrale successivamente pubblicato sul portale del Ministero della salute all'indirizzo [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it);

**VISTO** l'esito della consultazione pubblica a seguito della quale è pervenuta la richiesta in data 3 dicembre 2015, dell'impresa CBC (Europe) Srl con sede in Nova Milanese (MB), Via E. Majorana 2, diretta ad ottenere l'autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria per l'impiego su melo, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato ISOMATE C LR MAX 2016, contenente la sostanza attiva feromoni;

**VISTO** il parere favorevole espresso in data 23 marzo 2016 dalla Commissione Consultiva, di cui all'articolo 20 del D.lgs 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto fitosanitario denominato ISOMATE C LR MAX 2016, contenente la sostanza attiva feromoni, per l'impiego su melo per la lotta contro *Cydia pomonella* (Carpocapsa), *Adoxophyes orana* (Capua), *Pandemis heparana* e altre tortrici ricamatrici, ai sensi dell'art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;

**VISTA** la nota dell'Ufficio in data 8 aprile 2016 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

**VISTA** la nota dell'11 aprile 2016 con la quale l'Impresa medesima ha presentato la documentazione di completamento dell'iter autorizzativo;

**VISTO** il versamento effettuato ai sensi del D.M. 28 settembre 2012;

### **DECRETA**

A decorrere dalla data del presente decreto l'impresa CBC (Europe) Srl., con sede in Nova Milanese (MB), Via Majorana 2, è autorizzata ad immettere in commercio per un periodo massimo di 120 giorni, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto fitosanitario denominato ISOMATE C LR MAX 2016, contenente la sostanza attiva feromoni, per la lotta contro *Cydia pomonella* (Carpocapsa), *Adoxophyes orana* (Capua), *Pandemis heparana* e altre tortrici ricamatrici, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata.

Il prodotto è confezionato in contenitori da 100, 200, 400 diffusori.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa Shin-Etsu Chemical Co Ltd - Naoetsu plant, 28-1 Nishifukushima, Kubiki-Mur, Nakakubiki-Gun, Nigata, Giappone.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16730.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato sul portale del Ministero della salute [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) nell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari e comunicato all'impresa interessata.

Roma, lì 11 maggio 2016

f.to **IL DIRETTORE GENERALE**  
(dott. Giuseppe RUOCCO)

# ISOMATE® C LR MAX 2016

Feromone per la lotta combinata contro *Cydia pomonella* (Carpocapsa),  
*Adoxophyes orana* (Capua), *Pandemis heparana* e altre tortrici ricamatrici  
con il metodo della confusione sessuale

**COMPOSIZIONE:** Diffusore composto da capillare contenente:  
(E,E)-8,10-Dodecadien-1-ol (Codlemone) 392 g/kg, Dodecan-1-ol 57 g/kg, Tetradecan-1-ol 14 g/kg,  
(Z)-9-Tetradecenyl acetate 77 g/kg, (Z)-11-Tetradecenyl acetate 385 g/kg.

Totale: min. 360 mg di sostanza attiva per diffusore, supporto di materiale inerte.

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H315: Provoca irritazione cutanea. H319: Provoca grave irritazione oculare.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P264: Lavare accuratamente con acqua e sapone dopo l'uso. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.  
P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P333+P313: In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P337+P313: Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. P362+P364: Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:** EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. SP1: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

**PRODOTTO FITOSANITARIO** – Registrazione del Ministero della Salute n. 16730 del \_\_\_\_\_

**CONTENUTO NETTO:** 100, 200, 400 diffusori.

**TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE E DISTRIBUTORE:**  
CBC (Europe) S.r.l. - Via E. Majorana, 2 - 20834 Nova Milanese (MB) – Tel. 0362-365079

**OFFICINA DI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO:**  
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. - Naoetsu Plant, 28-1 Nishifukushima, Kubiki-Mur, Nakakubiki-Gun, Niigata, Giappone



**ATTENZIONE**

## ISTRUZIONI PER L'USO

### Rispettare le seguenti indicazioni per non pregiudicare l'efficacia del prodotto

**DOSAGGIO:** 750 diffusori/ettaro, rinforzare con aggiunte ai bordi di confine ed eventualmente estendere l'applicazione oltre l'area del frutteto dove possibile.

**METODO D'APPLICAZIONE:** appendere i diffusori nel terzo superiore dell'albero evitando l'esposizione diretta al sole. Con piante di grande dimensioni, con altezza superiore ai 4 metri si consiglia un'applicazione differenziata di 1/3 nella parte alta e 2/3 nella parte bassa della pianta.

**EPOCA D'APPLICAZIONE:** è fondamentale che i diffusori siano applicati prima dell'inizio del volo della generazione svernante. Nel caso di mancanza di dati certi, si raccomandano l'installazione precoce di trappole di monitoraggio e l'applicazione dei diffusori alle prime catture verificate. In climi moderati i diffusori rilasciano costantemente per almeno 150 giorni.

**PRECAUZIONI:** frutteti con basse popolazioni possono essere adeguatamente protetti con il metodo della confusione. In presenza di medie o alte popolazioni è necessario nei primi anni di applicazione predisporre una strategia combinata con insetticidi. Soprattutto all'inizio della stagione predisporre trattamenti abbattenti per ridurre le popolazioni e combinare gli effetti per un migliore controllo.

L'uso di insetticidi non pregiudica il funzionamento dei diffusori, è quindi possibile intervenire in qualsiasi momento.

Femmine fecondate provenienti da frutteti vicini o da altre fonti di infestazione possono causare danni non previsti. Ispezionare periodicamente i frutti per verificare eventuali attacchi ed intervenire con insetticidi dove e quando necessario.

Il miglior risultato si ottiene su frutteti di vasta superficie, e quando l'applicazione si esegue per grandi aree, non necessariamente con frutteti contigui. Si possono proteggere anche frutteti di piccola dimensione quando isolati e con bassa popolazione, ma è opportuno in questi casi aumentare il dosaggio per ridurre le perdite di concentrazione dovute all'influenza del vento. Si raccomanda di evitare l'uso su piccole superfici se confinanti o all'interno di altri frutteti.

Il feromone è più pesante dell'aria e tende a scendere verso il suolo, in terreni scoscesi o vicini a grandi vie di comunicazione è difficile mantenere un'adeguata concentrazione. In queste condizioni occorre predisporre siepi di contenimento o applicazioni differenziate secondo i casi, consultate un tecnico per una migliore valutazione.

La vita del diffusore può essere abbreviata da condizioni persistenti di temperature molto alte e venti forti, in queste condizioni può essere necessario aumentare i dosaggi o predisporre strategie combinate.

**CONTROLLI:** predisporre nei frutteti in confusione trappole di monitoraggio e verificare periodicamente (ogni settimana) l'assenza di catture, ciò al fine di stabilire se la concentrazione del feromone emesso è sufficiente.

Ispezionare periodicamente, ogni 1-2 settimane secondo il livello di rischio da Carpocapsa, 500/1000 frutti suddivisi tra bordi e centro ed intervenire in caso di presenza di attacco oltre il limite economico di danno.

**CONSERVAZIONE:** a temperature comprese fra 1 e 5 °C e nell'imballo originale.

**RESPONSABILITA' DEL FORNITORE:** l'efficacia del prodotto dipende da vari fattori presenti durante e dopo la sua applicazione e dall'abilità di giudizio dell'utilizzatore nel riconoscere l'insorgere di infestazioni. La responsabilità del fornitore si limita alla conformità del prodotto con quanto dichiarato in etichetta.

**ATTENZIONE:** da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute in etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non venderci sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Rev. 04-2016

Etichetta valida dal 11 MAG. 2016 al 7 SET. 2016

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 11 MAG. 2016